

Direttive sull'ordine di priorità e modello per il controllo della spesa del Cantone Ticino per contributi concessi ai sensi della Legge COVID-19

Basi legali

- Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 del 25 settembre 2020 (Legge COVID-19)
- Ordinanza sui provvedimenti nel settore della cultura secondo la legge COVID-19 del 14 ottobre 2020 (Ordinanza COVID-19 cultura)
- Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013

Scopi

- evitare danni a lungo termine al panorama culturale cantonale e alla sua diversità
- favorire le piccole e medie imprese culturali
- supportare l'adeguamento alle mutate circostanze dovute alla pandemia

Principi e modalità di attribuzione

Le richieste sono valutate secondo criteri uniformi definiti e pubblicati dal Cantone nel rispetto della parità di trattamento, secondo la prassi in uso nel settore culturale e l'ordine di presentazione (fa stato la data di ricezione via e-mail) fino all'esaurimento del credito quadro disponibile.

Settore e ambiti d'intervento

Nel settore della cultura entrano in considerazione le arti sceniche, il design, il cinema, le arti visive, la letteratura, la musica e i musei. Il perimetro d'intervento è allargato – limitatamente ai progetti di ristrutturazione - anche alla pubblicazione di libri (case editrici) e progetti di intermediazione ed eventi per librerie e biblioteche.

Gli ambiti d'intervento oggetto di queste direttive sono le indennità per perdita di guadagno (IPG) e i contributi a progetti di ristrutturazione.

I contributi a progetti di ristrutturazione possono essere concessi esclusivamente a imprese culturali, per le quali si intende una persona giuridica che realizza il proprio fatturato principalmente nel settore della cultura; sono escluse le unità amministrative statali e le persone di diritto pubblico.

IPG

Sono riconosciute indennità per il danno derivante dalla cancellazione, dal posticipo o dall'esecuzione in forma ridotta di eventi e progetti in seguito alle misure restrittive imposte dallo Stato per combattere il coronavirus, per il periodo dal 26 settembre 2020 al 31 dicembre 2021. Possono essere fatti valere soltanto i danni in relazione a manifestazioni e progetti già programmati o pianificati in modo vincolante.

L'indennizzo corrisponde all'80% del danno riconosciuto, fino a un importo massimo di fr. 60'000.- (valido per l'intero periodo dal 26 settembre 2020 al 31 dicembre 2021). Se le risorse finanziarie disponibili non fossero sufficienti, l'aliquota percentuale per il calcolo dell'indennizzo potrà essere proporzionalmente ridotta.

L'ordine di priorità è il seguente:

- a) piccole e medie imprese culturali che hanno diritto a un indennizzo fino a fr. 10'000.-;
- b) richiedenti già sovvenzionati in base alla Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 che hanno subito un danno importante;
- c) richiedenti non sovvenzionati in base alla Legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 che hanno subito un danno importante.

Nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti, i danni subiti dalle imprese culturali della categoria c) non saranno indennizzati.

Progetti di ristrutturazione

Sono sostenuti progetti di ristrutturazione delle imprese culturali che:

- hanno come oggetto il riorientamento strutturale dell'impresa, ad esempio: la razionalizzazione organizzativa, la cooperazione o la fusione tra più imprese culturali;
- mirano a riconquistare il pubblico o all'acquisizione di nuovo pubblico.

I progetti sono valutati in ordine di entrata da un'apposita commissione, in funzione dei criteri specificati all'art. 8 dell'Ordinanza COVID-19 cultura.

Per i contributi a progetti di ristrutturazione l'aliquota è dell'80% della spesa riconosciuta e sussidiabile del progetto, fino a un massimo di fr. 60'000.- per ogni impresa culturale coinvolta (valido per l'intero periodo dal 26 settembre 2020 al 31 dicembre 2021).

Sostegno supplementare per entrambi gli ambiti di intervento

Un ulteriore sostegno è possibile per le imprese culturali che hanno ricevuto indennizzi o contributi a progetti di ristrutturazione che raggiungono il limite massimo ammissibile dalle presenti direttive. Nel caso specifico il Cantone potrà riconoscere un contributo aggiuntivo di pari importo a quello eventualmente concesso dal Comune in cui ha sede l'impresa culturale, nel rispetto tuttavia delle aliquote percentuali e dell'importo massimo previsti dall'Ordinanza COVID-19 cultura.

I contributi assegnati dal Comune al beneficiario dovranno essere versati tramite il Cantone.

Procedure presentazione richieste e versamento aiuti per IPG

Le richieste sono da inoltrare entro e non oltre il 30 novembre 2021 via e-mail alla Divisione della cultura e degli studi universitari (DCSU, decs-dc@ti.ch), compilando l'apposito formulario scaricabile dal sito www.ti.ch/covidcultura e allegando i necessari documenti secondo le indicazioni fornite. Le richieste pervenute dopo lo scadere del termine non saranno prese in considerazione.

Il contributo sarà versato nel modo seguente:

- per importi fino a fr. 6'000.- in un'unica rata all'atto della risoluzione;
- per importi che superano i fr. 6'000.- in due rate: la prima, pari al 60% (ritenuto comunque un importo minimo di fr. 6'000.-), all'atto della risoluzione, la rimanenza alla ricezione del formulario "Autocertificazione assenza richieste pendenti" all'indirizzo e-mail decs-dc@ti.ch (al più tardi entro il 31 dicembre 2021).

L'importo del saldo sarà proporzionalmente ridotto qualora le risorse finanziarie ancora disponibili non fossero sufficienti. Sulla base dell'ammontare dell'eventuale credito residuo si procederà a ripartire proporzionalmente la rimanenza tra tutti i richiedenti.

Deve essere garantito che il conteggio finale non produca un sovra indennizzo, conformemente alle modalità di verifica interne. Il Cantone richiederà il rimborso delle indennità eventualmente versate in eccesso.

Procedure presentazione richieste e versamento aiuti per progetti di ristrutturazione

Le richieste sono da inoltrare entro e non oltre il 30 settembre 2021 via e-mail alla DCSU (decs-dc@ti.ch), compilando l'apposito formulario scaricabile dal sito www.ti.ch/covidcultura e allegando i necessari documenti secondo le indicazioni fornite. Le richieste pervenute dopo lo scadere del termine non saranno prese in considerazione.

Il contributo sarà versato ratealmente, in funzione dello stato di avanzamento del progetto. Il saldo sarà versato a progetto concluso e alla consegna del rapporto finale, da presentare entro il 31 agosto 2022. L'importo del saldo sarà proporzionalmente ridotto qualora le risorse finanziarie ancora disponibili non fossero sufficienti. Sulla base dell'ammontare dell'eventuale credito residuo si procederà a ripartire proporzionalmente la rimanenza tra tutti i richiedenti.

Procedura di ricorso

Tenuto presente che non esiste alcun diritto soggettivo agli aiuti finanziari di cui sopra, contro le

decisioni dell'autorità competente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, che decide in via definitiva.